



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da **CALABRO' GOFFREDO** ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);
ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che **CALABRO' GOFFREDO** ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione depositata dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Silvia Agnese, Serena Fabiocchi e Pier Paolo Zamboni, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata);

considerato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);
ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori;

considerata che la situazione di indebitamento trae origine principalmente dalla separazione dalla moglie e dalla conseguente incapacità di fronteggiare da solo il mutuo acceso per l'acquisto della casa;

tenuto conto delle osservazioni espresse dal creditore Che Banca! attinenti unicamente all'ammontare dell'importo riconosciuto in sede concorsuale rispetto a quello ricavabile dal pignoramento presso terzi promosso dal creditore;

ritenuto che in questa sede la comparazione possa compiersi unicamente tra il piano del consumatore proposto e l'alternativa liquidatoria, nell'ambito della quale – in ogni caso – il procedimento presso terzi non potrebbe proseguire;

ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria e delegazione di pagamento in quanto – al pari del restante patrimonio – lo stesso costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, come esplicitamente disposto dal comma 1bis dell'art. 8 l. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020 ai sensi del quale *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*;

rilevato che la ricorrente ha chiesto anche “la sospensione” del pignoramento presso terzi promosso da Che Banca! S.p.A.;

dato atto che la procedura esecutiva risulta ancora in corso e, per effetto della presente omologa, non potrà proseguire, cosicché tutte le somme eventualmente trattenute dal datore di lavoro nelle more del procedimento dovranno essere messe a disposizione del ricorrente;

ritenuto che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da **CALABRO' GOFFREDO, C.F.**

;

2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dispone lo scioglimento della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento a favore di Fidelity S.p.A., con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
4. dà atto dell'improseguibilità del procedimento presso terzi promosso da Che Banca! S.p.A.;
5. attribuisce ai professionisti incaricati come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
6. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 31 dicembre 2021

IL GIUDICE

Antonella Rimondini